



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16.04.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.08.2016, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 4.590,97 "al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto", a titolo di commissioni accessorie, commissioni finanziarie, commissioni mediazione, costi assicurativi rischio vita e spese contrattuali e di istruttoria non maturate. Chiede, altresì, il riconoscimento degli interessi a far data dal reclamo, nonché la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di avere riconosciuto al ricorrente un rimborso di € 204,17 a titolo di spese di istruttoria non maturate, calcolate secondo il criterio lineare proporzionale, nonché di € 20,00 quale rimborso spese per la presentazione del ricorso. Eccepisce, inoltre, di avere formulato in data 11.11.2019 una proposta transattiva, la quale veniva dapprima accettata dal ricorrente, senza però darvi poi alcun seguito. Oppone l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C 383/198 e la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up front* e quelli *recurring*. Afferma di avere provveduto, in sede di conteggio estintivo, alla corresponsione della somma di € 1.752,80, equivalente



al rimborso delle commissioni intermediario gestione pratica e delle commissioni intermediario del credito gestione pratica ed eccipisce l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi non goduti per un importo pari a € 473,19, calcolato sulla base dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione. Chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni intermediario, sia della Commissioni intermediario del credito, in quanto corrispettive di attività riferibili alla fase prodromica alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano, invece natura *recurring* sia la Commissione per la gestione pratica, sia la Commissione intermediario per la gestione pratica, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Sono dirette a remunerare le medesime attività e hanno natura *recurring* le Spese di istruttoria. In linea con il richiamato orientamento, il Collegio osserva che il rimborso delle voci *up front* va calcolato sulla base di quanto risulta dalla curva degli interessi, come desumibile dal contratto e dal conteggio estintivo, e che al rimborso delle voci *recurring* si applica il criterio *pro rata temporis*.

Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio rileva che le condizioni di polizza sono state versate in atti parzialmente e che pertanto non è possibile verificare se si tratti delle condizioni vigenti al momento della stipula. Detti oneri, dunque, vanno rimborsati secondo il criterio proporzionale lineare.

Tenuto conto che l’intermediario ha prodotto copia di un assegno emesso in favore del ricorrente dell’importo di € 224,14, di cui € 204,14 corrisposti a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, e di un assegno, per un importo pari a € 473,19, per gli oneri assicurativi, il Collegio reputa che la richiesta di rimborso meriti di essere parzialmente accolta secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	2,99%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	35,62%

r/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario (up front)	€ 4.273,92	€ 2.493,12	€ 1.522,39	<input checked="" type="radio"/>		€ 1.522,39
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. Cred. (up front)	€ 1.792,24	€ 1.045,47	€ 638,41	<input checked="" type="radio"/>		€ 638,41
<input type="radio"/>	F) G) comm. Gestione (recurring)	€ 3.003,84	€ 1.752,24	€ 1.069,99	<input type="radio"/>	€ 1.752,80	-€ 0,56
<input type="radio"/>	D) spese di istruttoria (recurring)	€ 350,00	€ 204,17	€ 124,67	<input type="radio"/>	€ 204,14	€ 0,03
<input type="radio"/>	M) oneri assicurativi (recurring)	€ 1.453,03	€ 847,60	€ 517,58	<input type="radio"/>	€ 473,19	€ 374,41
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.534,68
interessi legali	si

La richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

L’intermediario ha fornito prova del rimborso € 20,00 a titolo di spese per la procedura.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.534,68, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS